Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII — **Roma — Giovedì, 21 ottobre 1926** — **Numero 245**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

BANDI DI CONCORSO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Società anonima Parioli, in Roma: Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 9ª estrazione del 7 ottobre 1926.

Comune di Mantova: Elenco delle obbligazioni del prestito civico 1888 sorteggiate nella 35ª estrazione del 1° ottobre 1926.

Società anonima immobiliare sede della Banca commissionaria milanese, in Milano: Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 5 ottobre 1926.

Società veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane, in Padova: Elenco delle obbligazioni 4.50 per cento sorteggiate il 12 ottobre 1926, e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

« Testi » Industrie riunite cementi laterizi materiali da costruzione, in Roma: Elenco delle obbligazioni estratte il 1° ottobre 1926 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

Cotonificio Fratelli Pozzi fu Pasquale, in Busto Arsizio: Elenco delle obbligazioni ipotecarie 4 per cento estratte il 30 settembre 1926.

Società elettrica Negri, in Genova: Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 14ª estrazione del 12 ottobre 1926 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

Società telefonica delle Puglie, in Bari: Elenco delle obbligazioni estratte il 15 ottobre 1926.

Unione italiana tramways elettrici, in Genova: Elenco delle obbligazioni 4.50 per cento estratte l'8 ottobre 1926 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

Officine di Vado Ligure, in Milano: Elenco delle obbligazioni sorteggiate l'8 ottobre 1926.

Comune di Busto Arsizio: Elenco delle obbligazioni dei prestiti comunali estratte il 1° ottobre 1926 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **2063.**

REGIO DECRETO 23 settembre 1926, n. **1732.**

Approvazione dello statuto dell'Associazione nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti i Regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 79, e 1° luglio 1926, n. 1309;

Veduta l'istanza in data 4 giugno 1926 presentata dall'Associazione nazionale per la prevenzione contro gli infortuni sul lavoro con sede in Milano per ottenere l'approvazione dello statuto deliberato dal Consiglio di amministrazione nelle sedute a sezioni riunite del 18 maggio e del 31 luglio 1926;

Veduto il testo dello statuto predetto;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato lo statuto dell'Associazione nazionale per la prevenzione contro gli infortuni sul lavoro con sede in Milano, composto di 36 articoli, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1926.
Atti del Governo, registro 253, foglio 83. — CASATI.

Statuto-regolamento dell'Associazione nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

TITOLO I.

COSTITUZIONE, SCOPI E PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE.

Art. 1.

L'« Associazione degli industriali d'Italia per prevenire gli infortuni del lavoro » (fondata nel 1894 in Milano, ed eretta in ente morale con R. decreto 25 aprile 1897, n. 145), in virtù del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 79, che l'ha costituita in ente nazionale per la prevenzione degli infortuni, è trasformata in associazione obbligatoria con la denominazione di « Associazione nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro », con gli scopi e con l'ordinamento indicati nel citato R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 79, nel successivo R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1309, e nel presente statuto nel cui testo essa sarà sempre indicata col solo nome di Associazione.

L'Associazione ha personalità giuridica propria. Essa ha sede in Milano, e potrà istituire sedi ed uffici regionali anche in altre città.

Art. 2.

L'Associazione ha i seguenti scopi:

1° la vigilanza tecnica a mezzo di appositi ispettori sulle operazioni e sugli impianti industriali, nonchè sulle operazioni agricole eseguite meccanicamente, intesa ad accertare l'osservanza delle norme vigenti in materia di prevenzione;

2° lo studio di tutte le questioni attinenti alla prevenzione degli infortuni, siano essi dovuti a macchine o derivino da qualsiasi altra causa, in modo da suggerire e propagandare presso gli industriali e gli agricoltori, e, ove del caso, imporre l'adozione delle misure preventive ed educative necessarie allo scopo, nonchè di speciali congegni meccanici adatti ai vari tipi di impianti e di macchine particolarmente pericolosi;

3° l'insegnamento teorico-pratico a mezzo di conferenze e di brevi corsi presso le scuole di applicazione degli ingegneri, gli istituti industriali e le scuole di agricoltura, al fine di formare tecnici specializzati;

4° la propaganda coi sistemi più moderni tra gli operai e i contadini per insegnare loro a salvaguardarsi dagli infortuni;

5° la raccolta dei modelli e disegni di apparecchi per prevenire gli infortuni e la loro esposizione in locali accessibili al pubblico;

6° la segnalazione al Ministero dell'economia nazionale di tutte le questioni inerenti alla prevenzione degli infortuni, meritevoli di studio e di provvedimenti;

7° l'adempimento di tutti gli incarichi che potranno essere ad essa affidati dal Ministero dell'economia nazionale.

E' esclusa dalla azione della Associazione, perchè devoluta per disposizione di legge ad altri organi speciali, la sorveglianza:

a) sulle caldaie a vapore ed apparecchi sotto pressione;

b) sulle cave e miniere per quanto riflette la estrazione del materiale;

c) sulla navigazione;

d) sulla pesca marittima.

Art. 3.

L'Associazione è posta sotto l'alta vigilanza del Ministero dell'economia nazionale.

I bilanci preventivi, le deliberazioni che ne modificano gli stanziamenti e i conti consuntivi sono comunicati per l'approvazione al Ministero suddetto, al quale sono pure sottoposte le deliberazioni che importino variazione di patrimonio.

Art. 4.

Fanno parte dell'Associazione, in qualità di soci obbligatoriamente inscritti, tutte le imprese industriali soggette all'assicurazione di cui alla legge 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni degli operai sul lavoro, eccezione fatta delle imprese che esercitano in modo esclusivo le lavorazioni elencate alle lettere *b*), *c*) e *d*) dell'ultimo paragrafo dell'art. 2, le quali non sono soggette alla sorveglianza della Associazione. Sono ugualmente soci obbligatoriamente inscritti alla Associazione tutte le aziende agricole alle quali si applichi il D. L. 23 agosto 1917, n. 1450, per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.

I soci sono sottoposti all'azione e al controllo dell'Associazione e devono contribuire ai fondi necessari per il suo funzionamento.

Art. 5.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

1° dalle attività patrimoniali provenienti dalla « Associazione degli industriali d'Italia per prevenire gli infortuni del lavoro »;

2° da eventuali versamenti da parte dello Stato, da lasciti e donazioni da parte di privati;

3° dai residui attivi di bilancio.

I redditi dell'Associazione sono costituiti:

1° dai contributi da pagarsi in base alle tariffe di cui ai successivi articoli 26 e 27;

2° dai proventi di servizi facoltativi che potranno essere affidati alla Associazione.

Art. 6.

Gli esercizi dell'Associazione hanno principio col 1° gennaio e si chiudono col 31 dicembre di ogni anno.

TITOLO II.

ORGANI DI AMMINISTRAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE.

CAPO I.

Consiglio di amministrazione e sue sezioni.

Art. 7.

L'Associazione comprende due sezioni:

la Sezione industriale per le questioni relative agli infortuni nell'industria;

la Sezione agricola per quelle relative agli infortuni in agricoltura.

Ciascuna sezione è amministrata dalla rispettiva sezione del Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 8 ed ha bilancio preventivo e conto consuntivo autonomi.

Ciascuna sezione può anche avere un patrimonio proprio.

I servizi di indole generale e quelli che il Consiglio di amministrazione non ritenesse consigliabile, per motivi tecnici od economici, di suddividere fra la Sezione industriale e la Sezione agricola, vengono gestiti in comune ed amministrati dal Consiglio a sezioni riunite, il quale determina in sede di bilancio preventivo le somme che ciascuna delle due sezioni deve porre a disposizione del Consiglio stesso per tali servizi.

Il Consiglio, per quei servizi generali o gestiti in comune, pei quali ritenga consigliabile di suddividere le spese fra le due sezioni, provvederà in fine di esercizio a determinare di volta in volta le rispettive aliquote di riparto, in modo che ciascuna sezione abbia a sopportarle in equa parte.

Il Consiglio compila inoltre ogni anno, per l'Associazione presa nel suo complesso, un bilancio preventivo e un conto consuntivo, nei quali sono impostate quelle spese d'esercizio e quelle rendite patrimoniali e di esercizio che non si ritenesse di attribuire ad una sola delle sezioni o di ripartire fra le due; nonchè un bilancio patrimoniale comprendendovi le attività costituite dal patrimonio proveniente dalla cessata Associazione degli industriali d'Italia.

Parimenti ognuna delle sezioni del Consiglio compila ogni anno un bilancio preventivo e un conto consuntivo e, occorrendo, anche un bilancio patrimoniale per la corrispondente sezione della Associazione, comprendendovi le attività patrimoniali, le spese di esercizio, le rendite patrimoniali e di esercizio che spettano alla sezione stessa.

Art. 8.

L'Associazione è amministrata da un Consiglio d'amministrazione così composto:

1° un presidente;

2° due vice presidenti, designati uno dalla Confederazione generale fascista dell'industria italiana e uno dalla Confederazione nazionale fascista dell'agricoltura;

3° dieci consiglieri designati dalla Confederazione generale fascista dell'industria italiana;

4° dieci consiglieri designati dalla Confederazione nazionale fascista dell'agricoltura;

5° due rappresentanti del Ministero dell'economia nazionale.

I componenti del Consiglio suddetto sono nominati con decreto Reale su proposta del Ministro per l'economia nazionale, restano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Quando si verifica qualche vacanza il presidente ne dà comunicazione al Ministero, perchè provveda alla sostituzione, che si intende fatta per il periodo per cui sarebbe rimasto in carica il membro cessato.

Il Consiglio è diviso in due sezioni:

a) la Sezione industriale per gli infortuni nelle industrie, e di essa fanno parte il vice presidente e i dieci consiglieri designati dalla Confederazione generale fascista dell'industria italiana, e ambedue i rappresentanti del Ministero dell'economia nazionale;

b) la Sezione agricola per gli infortuni nell'agricoltura, e di essa fanno parte il vice presidente e i dieci consiglieri designati dalla Confederazione nazionale fascista della agricoltura, e ambedue i rappresentanti del Ministero dell'economia nazionale.

I due vice-presidenti presiedono rispettivamente le sezioni di cui fanno parte. In caso di assenza del vice-presidente di una sezione, lo sostituisce uno dei membri della sezione stessa, da questa designato annualmente.

Art. 9.

Ogni sezione del Consiglio si riunisce indipendentemente dall'altra per trattare gli affari relativi alla propria gestione.

Ognuna delle sezioni del Consiglio si riunisce almeno due volte all'anno e cioè non oltre il 31 ottobre per l'approvazione dei bilanci preventivi e non oltre il 31 marzo per

l'approvazione dei bilanci consuntivi; e quante altre volte il vice-presidente lo creda opportuno o ne riceva richiesta da almeno cinque consiglieri della sezione.

Le convocazioni sono fatte dal vice-presidente della sezione, dopo averne avvisato il presidente del Consiglio, il quale ha diritto di intervenire alle riunioni delle sezioni del Consiglio; in tal caso la riunione è presieduta dal presidente.

Art. 10.

Spetta a ciascuna sezione del Consiglio di deliberare sui seguenti argomenti:

a) designazione dei membri del rispettivo Comitato esecutivo;

b) regolamenti speciali della sezione e norme per gli ispettori;

c) organizzazione dei servizi dipendenti dalla sezione;

d) determinazione del numero di funzionari per ciascuna categoria e per ciascun servizio dipendente dalla sezione;

e) approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e dello stato patrimoniale della sezione;

f) nomina, sospensione e rimozione dei capi dei servizi dipendenti dalla sezione;

g) determinazione delle tariffe dei contributi da applicarsi di anno in anno;

h) ogni altro argomento che la presidenza della Associazione o il Comitato esecutivo della sezione credano di sottoporgli.

Art. 11.

Per gli affari di interesse generale dell'Associazione e per quelli che siano, o che il Consiglio dichiari di considerare, comuni alle due sezioni, il Consiglio è convocato a sezioni riunite sotto la presidenza del presidente o del vice-presidente più anziano.

Il Consiglio si raduna almeno due volte all'anno, e cioè non oltre il 31 ottobre per la approvazione del bilancio preventivo e non oltre il 31 marzo per la approvazione del conto consuntivo. Si raduna pure quante altre volte il presidente lo creda opportuno, o ne riceva richiesta da almeno cinque consiglieri, compreso fra essi uno dei vice-presidenti.

Art. 12.

Spetta al Consiglio a sezioni riunite di deliberare sui seguenti argomenti di indole generale:

a) formazione dello statuto organico della Associazione e sue eventuali modificazioni;

b) regolamenti generali dell'Associazione;

c) sistemazione dei servizi dell'Associazione e loro assegnazione alle sezioni;

d) determinazione delle categorie dell'organico degli impiegati e dei relativi stipendi;

e) istituzione delle sedi e uffici regionali;

f) determinazione dei criteri generali per la formazione delle tariffe;

g) approvazione del bilancio preventivo e consuntivo generale e dello stato patrimoniale generale;

h) ripartizione delle spese generali fra le due sezioni e determinazione della quota delle entrate di ciascuna sezione da destinarsi ai servizi gestiti in comune;

i) determinazione per le norme dell'impiego dei fondi;

j) nomina e revoca del direttore generale e del vice-direttore generale.

Delibera inoltre su tutti gli argomenti deferiti alle singole sezioni del Consiglio, quando si riferiscano ai servizi generali gestiti in comune.

Art. 13.

Per la validità delle sedute di ogni sezione del Consiglio occorre la presenza di almeno sei membri. Per quelle del Consiglio a sezioni riunite occorre la presenza di almeno tredici membri.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti dei presenti; a parità di voti prevale il parere di chi presiede la seduta.

Per le nomine e le questioni riguardanti persone si procede a votazione segreta.

Il direttore generale interviene alle sedute del Consiglio e delle due sezioni e può partecipare alle discussioni senza voto deliberativo.

I verbali delle adunanze dei Consigli sono tenuti, sotto la sorveglianza del direttore generale, da un funzionario a ciò espressamente designato, tranne il caso di verbali su argomenti personali o riservati, i quali sono compilati da uno dei consiglieri.

I verbali delle sedute del Consiglio o sue sezioni sono distribuiti in bozza, dopo le sedute cui si riferiscono, ai consiglieri intervenuti, i quali possono far pervenire entro dieci giorni le loro osservazioni al direttore generale; indi sono letti ed approvati dai rispettivi Comitati esecutivi nella successiva riunione e firmati da chi ha presieduto la riunione e dal direttore generale.

Art. 14.

Gli avvisi di convocazione del Consiglio e delle sezioni del Consiglio, colla indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, devono essere spediti ai rispettivi componenti per lettera raccomandata almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

Le adunanze del Consiglio potranno essere tenute anche in città diverse da quella dove ha sede l'Associazione.

CAPO II.

Comitati esecutivi.

Art. 15.

Per ogni sezione dell'Associazione è costituito un Comitato esecutivo nominato con decreto del Ministro per l'economia nazionale. Esso è composto dal vice presidente della sezione, che presiede il Comitato, da uno dei due rappresentanti del Ministero dell'economia nazionale e da tre membri designati dalla sezione del Consiglio tra i propri componenti.

I membri del Comitato esecutivo di ciascuna sezione stanno in carica quanto la corrispondente sezione del Consiglio.

Qualora si verifichi qualche vacanza, il presidente ne dà notizia al Ministero, accompagnata dalla eventuale designazione, perchè provveda alla sostituzione.

Il Comitato esecutivo di ciascuna sezione si raduna, su convocazione del vice-presidente della sezione, normalmente una volta al mese o qualunque volta il vice-presidente stesso lo ritenga necessario.

Art. 16.

I compiti dei Comitati esecutivi delle singole sezioni sono i seguenti:

a) provvedere alla ordinaria amministrazione della sezione e prepararne i conti preventivo e consuntivo e il bilancio patrimoniale da presentare alla approvazione della rispettiva sezione del Consiglio;

b) formulare le proposte per tutti gli argomenti da sottoporre alla rispettiva sezione del Consiglio;

c) dare esecuzione alle deliberazioni delle rispettive sezioni del Consiglio;

d) nominare, sospendere, revocare i personali della rispettiva sezione, escluso quelli di cui all'art. 10;

e) seguire l'andamento dei servizi della sezione secondo le direttive del Consiglio;

f) deliberare su eventuali erogazioni;

g) sorvegliare che l'andamento delle spese della sezione proceda secondo gli stanziamenti del bilancio preventivo;

h) deliberare in caso di provvedimento improrogabile su argomenti di competenza delle rispettive sezioni del Consiglio, riferendone alle stesse nella prima adunanza.

Art. 17.

Per la validità delle riunioni dei Comitati esecutivi occorre la presenza di almeno due componenti oltre il vice-presidente. Le deliberazioni si prendono a maggioranza dei presenti: a parità di voti prevale il parere di chi presiede. Per le nomine e le questioni riguardanti persone si procede a votazione segreta.

Il presidente può partecipare a tutte le riunioni dei Comitati esecutivi: il direttore generale vi interviene e può prendere parte alle discussioni, senza diritto di voto deliberativo.

I verbali delle sedute dei Comitati vengono di norma tenuti, sotto la sorveglianza del direttore generale, da un funzionario a ciò specialmente da lui designato, eccettuati i verbali su argomenti personali o riservati, i quali vengono tenuti da uno dei consiglieri. Essi sono letti e approvati nella seduta successiva e firmati da chi ha presieduto l'adunanza e dal direttore generale.

Art. 18.

I membri del Consiglio di amministrazione i quali, senza giustificato motivo notificato al presidente o rispettivamente al vice-presidente competente, non intervengono a tre sessioni consecutive del Consiglio o della sezione del Consiglio o del Comitato esecutivo di cui fanno parte, decadono dall'ufficio di consigliere.

Il presidente dell'Associazione, quando siansi verificate le condizioni prevedute nel comma precedente, ne dà notizia al Ministero dell'economia nazionale, al quale spetta di dichiarare la decadenza del consigliere che vi sia incorso e di procedere alla sua sostituzione.

Art. 19.

Gli avvisi di convocazione dei Comitati esecutivi, colla indicazione degli argomenti da trattare, devono essere spediti ai componenti con lettera raccomandata almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione: in caso di urgenza i Comitati possono essere convocati anche con minore preavviso mediante telegramma.

CAPO III.

Presidente e ufficio di presidenza.

Art. 20.

Il presidente ha la rappresentanza legale della Associazione verso i terzi e in giudizio: firma la corrispondenza dell'Associazione che non abbia carattere di ordinario andamento e normalmente tutta quella con le superiori autorità e gli enti pubblici.

I due vice-presidenti coadiuvano il presidente nell'esercizio delle sue funzioni: lo sostituiscono in caso di impedimento o di assenza dalla città ove ha sede l'Associazione, secondo un turno che essi stabiliscono di comune accordo e che viene comunicato al direttore generale.

Art. 21.

Il presidente e i due vice-presidenti costituiscono l'ufficio di presidenza del quale fa parte con voto consultivo il direttore generale.

L'ufficio di presidenza compie per i servizi generali e comuni le funzioni che ciascun Comitato esecutivo compie per le singole sezioni. Inoltre esercita la sorveglianza generale sull'andamento dell'Associazione; tiene il reciproco coordinamento dei lavori fra le due sezioni del Consiglio e fra le sezioni e il Consiglio, nonchè fra i Comitati esecutivi di sezione; coordina le proposte da presentare alle sezioni del Consiglio e al Consiglio; dirige e coordina il lavoro delle Commissioni che venissero incaricate di speciali studi o lavori.

L'ufficio di presidenza può deliberare, su domanda di uno dei Comitati esecutivi o di propria iniziativa, quelle variazioni negli stanziamenti dei bilanci preventivi che si rendessero necessarie, e sottoporle all'approvazione del Ministero, dandone comunicazione alla prossima riunione del Comitato esecutivo competente.

Può, in casi di urgenza, prendere quei provvedimenti di spettanza dei Comitati che esso ritenga indilazionabili.

L'ufficio di presidenza cura anche di indire periodicamente, nelle epoche che crede opportune, dei congressi tecnici della prevenzione, convocandovi gli enti pubblici, le rappresentanze delle organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori, e gli studiosi, per la discussione di quelle questioni d'interesse generale che esso crede di determinare.

CAPO IV.

Sindaci.

Art. 22.

E' costituito presso l'Associazione un Collegio di sindaci, composto di tre sindaci effettivi e di due supplenti, ai sensi dell'art. 183 e colle attribuzioni di cui all'art. 184 del Codice di commercio.

I sindaci sono nominati con decreto del Ministero dell'economia nazionale. Essi durano in carica un anno e possono essere riconfermati.

CAPO V.

Indennità.

Art. 23.

Ai consiglieri e ai sindaci è assegnata una medaglia di presenza per ogni adunanza o seduta ed una indennità per ogni giorno di viaggio e di permanenza fuori della propria residenza, oltre al rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno in prima classe.

La misura delle medaglie di presenza e della indennità giornaliera sarà determinata dal Consiglio ogni anno, in occasione della approvazione del bilancio preventivo.

CAPO VI.

Direttore generale.

Art. 24.

Il direttore generale dirige e sorveglia tutti gli uffici tecnici e amministrativi dell'Associazione, tanto presso la sede

centrale che presso le sedi compartimentali, sovraintende a tutto il personale, ne cura la disciplina e può prendere riguardo ad esso quei provvedimenti che si dimostrino urgenti, con obbligo di riferirne subito alla presidenza perchè provveda alle necessarie ratifiche da parte dei Comitati esecutivi o dei Consigli. Provvede alla esecuzione delle deliberazioni dei Consigli o dei Comitati esecutivi ed esegue quegli atti di ordinaria amministrazione che non sono riservati ai Consigli o ai Comitati esecutivi.

Il direttore generale firma la corrispondenza dell'Associazione relativa ad atti di ordinaria amministrazione: ha facoltà di esigere e girare assegni e di emettere ordini di pagamento od assegni passivi relativi a spese debitamente deliberate e secondo le iscrizioni del bilancio: potrà delegare le facoltà di esazioni con regolare procura ad altro funzionario dell'Associazione, dietro approvazione del rispettivo Comitato e sempre sotto la propria responsabilità.

Il direttore generale può essere coadiuvato, secondo le direttive da lui impartite, da un vice direttore generale, il quale lo supplisce durante le eventuali assenze.

TITOLO III.

CONTRIBUTI OBBLIGATORI.

Art. 25.

Per il funzionamento della Associazione per la Sezione industriale, ogni impresa industriale soggetta alle disposizioni della legge della assicurazione degli infortuni sul lavoro è tenuta a pagare per ciascun anno solare un contributo sotto forma di percentuale sul premio pagato nell'anno stesso per la assicurazione obbligatoria contro gli infortuni del lavoro.

Agli effetti del contributo per la Associazione viene convenzionalmente considerato come premio di assicurazione di competenza di ciascun anno solare la somma che ogni impresa versa complessivamente nel corso dell'anno stesso, come premio ed accessori per la assicurazione obbligatoria contro gli infortuni del lavoro, all'istituto o agli istituti presso cui essa è assicurata.

La tariffa dei contributi, o coefficiente di proporzionalità, è per ogni anno anticipatamente stabilito dalla Sezione industriale del Consiglio di amministrazione nell'atto di compilare il corrispondente bilancio preventivo. Tale determinazione viene fatta tenendo calcolo della somma complessiva dei premi ed accessori effettivamente accertati per l'anno precedente a carico complessivo degli industriali assicurati contro gli infortuni sul lavoro, e confrontandola colle previsioni di spese per l'anno a cui il coefficiente si riferisce. Tale coefficiente deve venire presentato per l'approvazione al Ministero dell'economia nazionale.

Art. 26.

I contributi dovuti per prevenzione infortuni industriali, secondo il coefficiente stabilito anno per anno con le norme dell'art. 25, devono essere versati alla Associazione dagli istituti assicuratori per conto e vece dei propri assicurati. Detti contributi sono riscossi a carico degli industriali dalla Cassa nazionale infortuni e dalle società private di assicurazione sotto forma di addizionale del premio ed accessori; e dagli enti mutui di assicurazione sotto forma di addizionale dei contributi di assicurazione ed accessori; e gravano su tutti i premi, contributi ed accessori per contratti di assicurazione infortuni, che saranno incassati nell'anno dagli istituti di assicurazione, senza distinzione dell'anno di competenza a cui detti premi, contributi ed accessori si riferiscono.

Le rimesse dei detti contributi vengono fatte mensilmente dagli istituti di assicurazione alla Associazione entro il mese successivo a quello dell'incasso e devono essere accompagnate con distinte riassuntive.

Art. 27.

I contributi di prevenzione da pagarsi alla Associazione per la Sezione agricola sono a carico degli stessi contribuenti assoggettati alla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni agricoli e sono versati sotto forma di una percentuale aggiuntiva alla imposta fondiaria, in aumento al contributo di assicurazione obbligatoria per gli infortuni agricoli.

Ogni anno la Sezione agricola del Consiglio di amministrazione in sede di bilancio preventivo per l'anno prossimo, fissa il proprio fabbisogno complessivo per l'esercizio dell'anno stesso, e determina la tariffa dei contributi o coefficiente di proporzionalità che, per coprire quel fabbisogno, deve applicarsi ai contributi assicurativi medî incassati nell'ultimo quadriennio complessivamente da tutti gli istituti esercenti l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni agricoli.

L'ammontare complessivo del contributo di prevenzione per ogni compartimento assicurativo per il detto prossimo esercizio è dato dal prodotto della tariffa, o coefficiente di proporzionalità determinato come sopra, per il quarto della somma dei contributi assicurativi complessivamente incassati nel compartimento stesso durante l'ultimo quadriennio.

La tariffa e le percentuali per ogni compartimento sono dal Consiglio della Associazione presentate al Ministero dell'economia nazionale per la approvazione.

I contributi di prevenzione sono riscossi per i singoli compartimenti dai rispettivi istituti di assicurazione e da questi versati alla Associazione nazionale negli otto giorni successivi a quello dello incasso.

TITOLO IV.

ISPEZIONI E SEDI REGIONALI.

Art. 28.

Gli ispettori dell'Associazione, i quali sono rivestiti della qualità di pubblici ufficiali a tutti gli effetti di legge, hanno libero accesso negli stabilimenti industriali e nelle aziende agricole poste sotto il controllo della Associazione stessa. Essi hanno facoltà di visitare in ogni parte i laboratorî, gli opifici, i cantieri e i lavori, in quanto siano sottoposti alla loro vigilanza. Gli ispettori sono muniti di tessera con fotografia comprovante la loro identità rilasciata dal Ministero dell'economia nazionale.

Gli ispettori nelle loro visite danno i consigli e fanno le raccomandazioni opportune circa le disposizioni da prendere e le modificazioni da apportare agli impianti per diminuire i pericoli di infortunio. Gli ispettori possono dare disposizioni tassative, la cui applicazione è obbligatoria quando si tratti di disposizioni previste dal regolamento generale di prevenzione e relative istruzioni (R. decreto 1899, n. 230) o altri successivi, nonchè in quegli altri casi che si presentino specialmente urgenti. Nei casi gravi o importanti ma non urgenti, l'ispettore dovrà riferirne prontamente alla Direzione generale, la quale deve dare le disposizioni del caso.

Contro le disposizioni, può essere presentato, esclusivamente pel tramite dell'Associazione, ricorso motivato al

Ministero dell'economia nazionale entro il termine perentorio di 15 giorni dalla notifica scritta delle disposizioni. Il ricorso però non sospende la esecuzione delle disposizioni.

Art. 29.

Le indagini sui processi di lavorazione devono essere limitate agli scopi dell'Associazione e solo per questa parte possono essere comunicati i relativi risultati.

Gli ispettori ed il personale dipendente devono conservare il segreto sopra i processi e sopra ogni altro particolare di lavorazione che venisse a loro conoscenza per ragioni di ufficio, sotto le sanzioni dell'art. 298 del Codice penale.

Sono incompatibili colle qualità di impiegato dell'Associazione nazionale qualunque impiego pubblico o privato e l'esercizio di qualsiasi professione, industria o commercio. Possono soltanto essere consentite, per deliberazione da prendersi di volta in volta dall'ufficio di presidenza, quelle occupazioni o quelle prestazioni che sieno conciliabili con l'osservanza dei doveri d'ufficio e col decoro e l'interesse dell'Istituto.

Art. 30.

Le imprese industriali soggette alla sorveglianza dell'Associazione sono visitate da un ispettore dell'Associazione normalmente una volta ogni anno, e più spesso quando l'ispettore ne riconosca la necessità: le visite possono essere fatte a periodi più lunghi, quando il genere dell'industria o le condizioni dello stabilimento lo consentano.

Per le imprese industriali di nuova costituzione, l'Associazione provvede possibilmente che una prima visita venga eseguita entro tre mesi da quello in cui le sia pervenuta dall'istituto assicuratore la notifica dell'inizio dell'assicurazione dell'impresa stessa.

Ad ogni visita l'ispettore lascia in posto copia di apposito verbale contenente le principali constatazioni da lui fatte e i suggerimenti dati, o le prescrizioni imposte. Detto verbale serve come notifica all'impresa per la esecuzione di quanto prescritto.

Le imprese industriali hanno diritto di chiedere per iscritto alla Associazione quelle informazioni e spiegazioni di cui abbisognino in materia di prevenzione. Esse possono anche richiedere visite suppletive oltre quelle normali, dietro pagamento di un compenso da determinarsi dalla Associazione.

Art. 31.

Ogni impresa industriale sottoposta al controllo dell'Associazione è obbligata a tenere in ciascuno dei suoi stabilimenti un registro in cui sono notati, secondo le istruzioni che verranno stabilite, tutti gli infortuni che vi si verificano.

Tale registro deve essere presentato all'ispettore dell'Associazione che vi pone la sua firma, ogni qual volta visita lo stabilimento.

Art. 32.

Gli industriali sono obbligati ad informare l'ispettore che accede per una visita di tutte le modificazioni importanti intervenute nei loro stabilimenti e cantieri.

Art. 33.

Le visite degli ispettori alle aziende agricole soggette al controllo dell'Associazione non sono periodiche, ma sono eseguite di volta in volta che le circostanze ne dimostrino la necessità o convenienza.

L'Associazione prende accordi con le autorità e gli enti locali più indicati per svolgere un'opera attiva ed efficace di diffusione delle norme di prevenzione e di attenuazione degli infortuni presso le aziende agricole predette, le quali sono tenute a prestare tutto il loro concorso per agevolare tale opera di propaganda.

Art. 34.

Qualora il Consiglio deliberi la creazione di sedi regionali vengono seguite le seguenti norme:

Le sedi regionali sono stabilite in città in cui abbia residenza un Circolo di ispezione del lavoro. Esse si occupano tanto degli infortuni agricoli, quanto di quelli industriali, secondo le istruzioni che vengono loro impartite dalla Direzione generale.

Da ogni sede possono essere distaccati degli ispettori agricoli i quali hanno residenza in quei capoluoghi di compartimento di assicurazione agricola in cui non esista una sede regionale dell'Associazione.

Presso ogni sede regionale dell'Associazione può, per deliberazione del Consiglio generale, venire costituita una Commissione regionale la quale ha l'ufficio di far propaganda presso i datori di lavoro e specialmente presso i lavoratori, per far conoscere gli scopi e mettere in evidenza i vantaggi dell'opera dell'Associazione ed ottenere che tanto gli uni quanto gli altri ne secondino con buona volontà l'azione e ne facilitino il còmpito. La Commissione ha anche la funzione di fornire informazioni tanto alla Direzione generale quanto agli ispettori in posto e di rendere più agevole, colla conoscenza dell'ambiente, l'opera di questi ultimi.

Ogni Commissione è formata di due gruppi, l'uno composto di rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori delle industrie; l'altro dei rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'agricoltura. Ciascun gruppo è costituito da 6 a 12 membri scelti metà per ciascuna rispettivamente dalle corrispondenti organizzazioni sindacali riconosciute aventi sede nella Provincia, le quali fissano d'accordo fra di loro anche il numero dei componenti. Di ogni gruppo fa parte un ispettore dell'Associazione rispettivamente industriale od agricolo, designato dalla Direzione generale. Ogni gruppo sceglie nel suo seno un capo per dirigere i lavori; i capi dei gruppi, in unione agli ispettori che ne fanno parte, prendono accordi fra di loro per dare al lavoro della Commissione un indirizzo generale comune.

TITOLO V.

Rapporti con istituti di assicurazione.

Art. 35.

L'Associazione ha facoltà, a mezzo di un suo incaricato munito di speciale lettera del presidente, di far eseguire verifiche di controllo presso gli istituti di assicurazione per constatare la corrispondenza delle somme ad essa versate con quelle esatte per essa.

Art. 36.

L'Associazione è autorizzata a chiedere a tutti gli istituti esercenti l'assicurazione contro gli infortuni, tanto industriali che agricoli, tutti quei dati che essa ritiene necessari, sia di natura contabile relativi alle esazioni dagli istituti fatte e da farsi per l'Associazione, sia di altra natura per studi e ricerche statistiche e tecniche.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Numero di pubblicazione **2064.**

REGIO DECRETO 16 settembre 1926, n. **1728.**
Istituzione di una sezione staccata della Borsa merci di Napoli.

N. 1728. R. decreto 16 settembre 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene istituita una sezione staccata della Borsa merci presso il Mercato del bestiame del comune di Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1926.

Numero di pubblicazione **2065.**

REGIO DECRETO 23 settembre 1926, n. **1731.**
Liquidazione del Consorzio edile italiano fra le cooperative di produzione e lavoro, in Roma.

N. 1731. R. decreto 23 settembre 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, il Consorzio edile italiano fra le cooperative di produzione e lavoro, con sede in Roma, è posto in liquidazione coatta ai sensi del R. decreto legge 13 agosto 1926, n. 1554, e ne è nominato liquidatore l'ing. Calderan Andrea.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1926.

Numero di pubblicazione **2066.**

REGIO DECRETO 13 agosto 1926, n. **1736.**
Erezione in ente morale dell'« Opera di Dante », in Ravenna.

N. 1736. R. decreto 13 agosto 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'« Opera di Dante » in Ravenna viene eretta in ente morale, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1926.

Numero di pubblicazione **2067.**

REGIO DECRETO 20 agosto 1926, n. **1737.**
Erezione in ente morale della Società canottieri « Leonida Bissolati », in Cremona.

N. 1737. R. decreto 20 agosto 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Società canottieri « Leonida Bissolati », in Cremona, viene eretta in ente morale, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1926.

Numero di pubblicazione **2068.**

REGIO DECRETO 20 agosto 1926, n. **1735.**
Autorizzazione al rettore del Convitto nazionale di Cagliari ad accettare un legato disposto per l'istituzione di una fondazione scolastica.

N. 1735. R. decreto 20 agosto 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il rettore del Convitto nazionale di Cagliari viene autorizzato ad accettare il legato disposto dal signor Caddeo Fois Giuseppe per la istituzione di una fondazione scolastica che è eretta in ente morale.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1926.

REGIO DECRETO 16 settembre 1926.
Nomina di agenti di cambio presso la Borsa dei valori di Trieste.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222, sul riordinamento delle Borse;
Considerato che presso la Borsa di Trieste si sono resi vacanti dodici posti di agente di cambio;
Viste le documentate domande dei signori: D'Italia Giacomo Giorgio fu Carlo, Rodriguez Angelo Carlo di Ruggero, Rizzardi Giorgio di Cornelio, Blasinich-Bondi Carlo di Giovanni, Mortillaro Giovanni di Francesco Paolo, Morpurgo Carlo fu Ignazio e Cartoni Giuseppe fu Salvatore;
Visto il parere della Direzione di borsa di Trieste;
Visto il R. decreto 9 aprile 1925, n. 376;
Visto il R. decreto legge 29 luglio 1925, n. 1261;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I seguenti signori sono nominati agenti di cambio presso la Borsa di Trieste:

D'Italia Giacomo Giorgio fu Carlo;
Rodriguez Angelo Carlo di Ruggero;
Rizzardi Giorgio di Cornelio;
Blasinich-Bondi Carlo di Giovanni;
Mortillaro Giovanni di Francesco Paolo;
Morpurgo Carlo fu Ignazio;
Cartoni Giuseppe fu Salvatore.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 16 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1926.
Revoca di autorizzazione ad esercitare nel Regno l'assicurazione alla Società anonima « Marittima italiana di assicurazioni e trasporti » con sede in Napoli.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925, n. 473, nonchè il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, con-

vertito in legge 11 febbraio 1926, n. 254, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la deliberazione in data 29 maggio 1926, con la quale la Società anonima « Marittima italiana di assicurazioni e trasporti », con sede in Napoli, ha deciso di porsi in liquidazione;

Considerato che la deliberazione stessa è stata affissa e pubblicata a norma del Codice di commercio;

Decreta:

E' revocata alla Società anonima « Marittima italiana di assicurazioni e trasporti », con sede in Napoli, l'autorizzazione ad esercitare nel Regno l'assicurazione e la riassicurazione contro i danni.

Roma, addì 11 ottobre 1926.

p. *Il Ministro*: Balbo.

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1926.

Annullamento di tutti i provvedimenti di riammissione in servizio e di promozione del commesso postale Parmeggiani Abdon di Isaia.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1920, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1920 al foglio 34 del registro 19, col quale gli ex fattorini a Milano Parmeggiani Abdon e Migliavacca Antonio venivano riammessi in servizio in qualità di agenti subalterni fuori ruolo a datare dal 1° dicembre 1919 e dalla stessa data venivano nominati commessi nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi con l'annuo stipendio di L. 2800;

Visto l'art. 2 comma *b*) del regolamento speciale per il personale di terza categoria e per il personale subalterno fuori ruolo, approvato con R. decreto n. 680 del 12 maggio 1920;

Visto l'art. 54 del R. decreto n. 2960 del 31 dicembre 1923;

Considerato che il precitato Parmeggiani Abdon non possa essere ritenuto in possesso del requisito di buona condotta in quanto:

a) con sentenza del 25 giugno 1913 veniva assolto per non provata reità del reato di oltraggio ad agenti di P. S., resistenza, art. 194 A. C., 190 Codice penale, e L. 12 di ammenda per rifiuto di obbedienza, art. 434 Codice penale;

b) con sentenza del 28 settembre 1914 dello stesso Tribunale veniva condannato a 6 giorni di detenzione per reato di cui all'art. 166 del Codice penale (sospesa per 5 anni);

c) con sentenza del 29 gennaio 1921 della Corte di appello di Milano veniva condannato alla pena della reclusione di anni 1 e mesi 9 per atti di libidine, art. 333 del Codice penale;

Tenuto presente che i provvedimenti disposti col citato decreto Ministeriale del 30 giugno 1920 non ebbero mai applicazione nei riguardi del citato Parmeggiani Abdon;

Decreta:

Si intendono annullati a tutti gli effetti, nei riguardi del Parmeggiani Abdon di Isaia, i provvedimenti di riammissione in servizio, di promozione a commesso, disposti col decreto Ministeriale del 30 giugno 1920 ed i seguenti altri decreti:

decreto 6 febbraio 1922 di promozione dal 1° dicembre 1921, a L. 3150;

decreto n. 617 del 18 gennaio 1924 di classifica al 1° aprile 1922, a L. 5100 + 10 di maggiore assegno;

decreto n. 15359 del 10 novembre 1924 di inquadramento al 1° dicembre 1923, a L. 5300 + 290 maggiore assegno + 300 + 560 di assegno e supplemento di attività.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 agosto 1926.

Il Ministro: Ciano.

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1926.

Nomina di un deputato governativo supplente nella Deputazione di borsa di Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 7 aprile 1926, n. 1917;

Visto l'art. 22 del R. decreto 9 aprile 1925, n. 376;

Decreta:

Il comm. dott. Paolo Conte, ispettore superiore del Tesoro, è nominato deputato governativo supplente nella Deputazione di borsa di Roma.

Roma, addì 15 ottobre 1926.

Il Ministro: Volpi.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Proroga del termine per il concorso ad un posto di volontario interprete per la lingua turca.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto Ministeriale in data 1° luglio 1926 con cui è stato bandito un concorso per un posto di volontario interprete per la lingua turca;

Determina:

Il termine per la presentazione dei documenti è prorogato fino al 30 novembre 1926.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 settembre 1926.

Il Ministro: Mussolini.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitorie telegrafiche.

Il giorno 1° ottobre 1926 in Cellole, provincia di Caserta, e il 15 ottobre 1926 in Goni, provincia di Cagliari, sono state attivate al servizio pubblico ricevitorie telegrafiche di 3ª classe, con orario limitato di giorno.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

CASSE DI RISPARMIO POSTALI E BUONI POSTALI FRUTTIFERI

Resoconto sommario *delle operazioni eseguite a tutto il mese di giugno 1926 (Dati definitivi).*

OPERAZIONI ORDINARIE (libretti nominativi e di beneficenza).

	Uffici autorizzati	Movimento dei libretti			Quantità delle operazioni	
		Di prima emissione rinnovati e duplicati	Ultimati estinti, smarriti, prescritti e annullati	In corso	Depositi	Rimborsi
Mese di giugno	—	40,958	42,517	—	185,630	269,517
Mesi precedenti	—	217,467	128,682	—	1,045,014	1,129,439
Somme totali dell'anno in corso	—	258,425	171,199	87,226	1,230,644	1,398,956
Anni 1876-1925	10,850	27,180,550	20,139,821	7,040 729	126,495.560	99.080,181
Somme complessive	10,850	27,438,975	20,311,020	7,127,955	127,726,204	100,479,137

	MOVIMENTO DEI FONDI				
	Depositi	Interessi capitalizzati	Somme complessive	Rimborsi	Rimanenze
Mese di giugno	249,330,791.42	--	249,330,791.42	277,880,662.91	
Mesi precedenti	1,054,739,407.12	--	1,054,739,407.12	1,425,116,466.21	
Somme totali dell'anno in corso	1,304,070,198.54	--	1,304,070,198.54	1,702,997,129.12	(1) 9,637,666,184.05
Anni 1876-1925	40,862,077,365.62	2,451,926,675.25	43.314,004,040.87	33,281,376,926.24	
Somme complessive	42,166,147,564.16	2,451,926,675.25	44 618,074,239.41	34,984,374,055.36	

(1) Compresi i premi in L. 3,966,000 — Il credito della beneficenza è di L. 52,195,901.14.

LIBRETTI AL PORTATORE.

	Uffici autorizzati	Movimento dei libretti			Quantità delle operazioni	
		Di prima emissione rinnovati o duplicati	Ultimati estinti, smarriti, prescritti e annullati	In corso	Depositi	Rimborsi
Mese di giugno	—	533	170	363	2,598	3,000
Mesi precedenti	—	3,298	1,115	2,183	14,899	14,955
Somme totali dell'anno in corso	—	3,831	1,285	2,546	17,497	17,955
Anni 1915-1925	402	70,652	29,708	40,944	264,205	241,678
Somme complessive	402	74,483	30,993	43,490	281,702	259,633

	MOVIMENTO DEI FONDI				
	Depositi	Interessi capitalizzati	Somme complessive	Rimborsi	Rimanenze
Mese di giugno	2,281,174.50	—	2,281,174.50	2,399,153.32	
Mesi precedenti	11,367,178.30	—	11,367,178.30	11,700,196.02	
Somme totali dell'anno in corso	13,648,352.80	—	13,648,352.80	14,099,349.34	(1) 31,749,297.30
Anni 1915-1925	188,527,795.85	4,127,084.91	192 654,880.76	160,488,586.92	
Somme complessive	202,176,148.65	4,127,084.91	206.303.233.56	174,587,936.26	

(1) Compreso importo premi L. 34,000.

BUONI POSTALI FRUTTIFERI.

Buoni in Lire Italiane (dati definitivi).

	QUANTITÀ DEI BUONI								MOVIMENTO DEI CAPITALI		
	Emessi				Pagati						
	da lire 100	da lire 500	da lire 1000	da lire 5000	da lire 100	da lire 500	da lire 1000	da lire 5000	Importo dei buoni emessi	Importo dei buoni pagati	Importo dei buoni rimasti a pagare
Mese di giugno	15, 822	12, 066	29, 355	5, 918	8, 562	7, 031	15, 891	1, 736	66, 560, 200 —	28, 942, 700 —	37, 617, 500 —
Mesi precedenti	86, 205	62, 255	147, 101	25, 388	38, 222	31, 631	71, 394	6, 442	313, 789, 000 —	123, 241, 700 —	190, 547, 300 —
Somme totali dell'anno in corso	102, 027	74, 321	176, 456	31, 306	46, 784	38, 662	87, 285	8, 178	380, 349, 200 —	152, 184, 400 —	228, 164, 800 —
Anno 1925	152, 846	146, 320	377, 570	18, 473	34, 300	29 611	66. 635	1. 943	558, 379, 600 —	94, 585, 500 —	463. 794. 100 —
Somme complessive	254, 873	220, 641	554, 026	49, 779	81, 084	68, 273	153920	10, 121	938, 728, 800 —	246, 769, 900 —	691, 958, 900 —

	CONTO DEGLI INTERESSI			Rimanenza totale per capitale ed interessi
	Interessi liquidati	Interessi pagati	Interessi rimasti a pagare	
Mese di giugno		426, 559.20		
Mesi precedenti		1, 359, 327.90		
Somme totali dell'anno in corso	6, 276, 024.40	1, 785, 887.10	3, 985, 279.10	695, 944, 179.10
Anno 1925		504, 858.20		
Somme complessive		2, 290, 745.30		

Buoni in Lire Sterline (taglio unico di 5 sterline).

	Quantità dei buoni		MOVIMENTO DEL CAPITALE			CONTO DEGLI INTERESSI			Rimanenza totale per capitale ed interessi
	Emessi	Pagati	Importo dei buoni emessi	Importo dei buoni pagati	Importo dei buoni rimasti a pagare	Interessi liquidati	Interessi pagati	Interessi rimasti a pagare	
Mese di giugno	49	30	245 —	150 —	—		2.16 –		
Mesi precedenti	160	127	800 —	635 —	—		4.11, 8		
Somme totali dell'anno in corso	209	157	1, 045 —	785 —	260 —	23, 5.2	7.7, 8	15.16, 6	4250.16, 6
Anno 1925	797	2	3, 985 —	10 —	3, 975 —		1, –		
Somme complessive	1, 006	159	5, 030 —	795 —	4, 235 —		7.8, 8		

Buoni in Dollari (taglio unico 100 dollari).

	Quantità dei buoni		MOVIMENTO DEL CAPITALE			CONTO DEGLI INTERESSI			Rimanenza totale per capitale ed interessi
	Emessi	Pagati	Importo dei buoni emessi	Importo dei buoni pagati	Importo dei buoni rimasti a pagare	Interessi liquidati	Interessi pagati	Interessi rimasti a pagare	
Mese di giugno	15	36	1, 500 —	3, 600 —	—		57.50		
Mesi precedenti	338	213	33, 800 —	21, 300 —	—		212.60		
Somme totali dell'anno in corso	353	249	35, 300 —	24, 900 —	10, 400 —	334.40	270.10	50.80	58, 950.80
Anno 1925	549	64	54, 900 —	6. 400 —	48, 500 —		13.50		
Somme complessive	902	313	90, 200 —	31, 300 —	58, 900 —		283.60		

OPERAZIONI INFRUTTIFERE

	Movimento dei libretti			Depositi		Rimborsi		Rimanenze
	Emessi	Ultimati	In corso	Quantità	Importo	Quantità	Importo	
Mese di giugno.	2,145	1,826	319	3,120	6,240,074.10	3,130	7,571,871.71	—
Mesi precedenti	9,918	7,365	2,553	14,355	29,749,089.78	15,338	27,374,327.35	—
Somme totali dell'anno in corso	12,063	9,191	2,872	17,475	35,989,163.88	18,468	34,946,199.06	1,042,964.82
Anni 1883-1925	405,343	268,367	136,976	1,754,357	1,280,711.552.64	2,492,444	1,199,462,567.07	81,248,985.57
Sommo complessive .	417,406	277,558	139,848	1,771,832	1,316,700,716.52	2,510,912	1,234,408,766.13	82,291,950.39

ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO *(dati provvisori)* (1)

	Movimento dei libretti			Depositi		Rimborsi		Rimanenze
	Emessi	Ultimati	In corso	Quantità	Importo	Quantità	Importo	
Mese di giugno.	2,468	6,062		6,674	74,024,056.59	6,458	50,331,562.03	
Mesi precedenti	11,710	38,147		18,535	152,593,573.87	36,578	293,235,968.82	
Somme totali dell'anno in corso	14,178	44,209	450,530	25,209	226,617.630.46	43,036	343,567,530.85	3,582,993,335.67
Anni 1890-1925	1,358,826	878,265		2,131,915	6,699,328,313.91	717,371	2,667,722,921.59	
Somme complessive .	1,373,004	922,474		2,157,124	6,925,945,944.37	760,407	3,011,290,452.44	

(1) Le cifre del presente specchietto sono già comprese in quelle delle operazioni ordinarie.

LIBRETTI DI VECCHIO TIPO
tolti di corso dopo la legge 24 dicembre 1908, n. 719, per la riforma contabile.

	Quantità
Mese di giugno.	74
Mesi precedenti	352
Somma dell'anno in corso . . .	426
Anni 1909-1925	4,701,355
Somma complessiva . . .	4,701,781

Rimasti in corso N. 162,856

SOMME
cadute in prescrizione.

	Importo
Mese di giugno	—
Mesi precedenti	—
Somma dell'anno in corso . . .	—
Anni 1905-1925	8,643,737.31
Somma complessiva . . .	8,643,737.31

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.